



IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2019

IL SINDACO INFORMA

che entro il **16 GIUGNO 2019** deve essere effettuato il versamento dell' **ACCONTO** dell'imposta municipale propria (I.M.U.) dovuta per l'anno d'imposta 2019
che entro il **16 DICEMBRE 2019** deve essere effettuato il versamento del **SALDO** dell'imposta municipale propria (I.M.U.) dovuta per l'anno d'imposta 2019

CHI	COSA		QUANTO	QUANDO		COME (F24)	A CHI	
SOGGETTO	OGGETTO	DEFINIZIONE	ALIQUOTA	SCADENZA ACCONTO	SCADENZA SALDO	CODICE TRIBUTO	DESTINATARIO	
Soggetti passivi sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario.	ABITAZIONE PRINCIPALE	Immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.		NON DOVUTO	NON DOVUTO			
	PERTINENZE	Ctg catastale c/2, c/6 e c/7 nella misura massimadi un'unita' per ciascuna delle suddette categorie.						
	FABBRICATI CTG "D"		7,6‰	16/06/2019	16/06/2019	3925	STATO	
	TERRENI AGRICOLI		8,3‰	16/06/2019	16/06/2019	3914	COMUNE	
	TERRENI AGR. CONDUZ. DIRETTA			NON DOVUTO	NON DOVUTO			
	AREE FABBRICABILI		8,3‰	16/06/2019	16/06/2019	3916	COMUNE	
	ALTRI FABBRICATI		8,3‰	16/06/2019	16/06/2019	3918	COMUNE	
	FABBR. CTG C/1, C/3, A/10 UTILIZZATI PER LO SVOLGIMENTO DI UN'ATTIVITA'		7‰		16/06/2019	16/06/2019	3918	COMUNE
	FABBR. COMODATO		5‰		16/06/2019	16/06/2019	3918	COMUNE

CODICE ENTE DA RIPORTARE SUL MODELLO DI PAGAMENTO F/24: **I300**

Riduzione della base imponibile IMU del 50%

La Legge di stabilità per l'anno 2016 ha introdotto la riduzione della base imponibile IMU del 50 per cento per le unità immobiliari, e le relative pertinenze, concesse in comodato dal soggetto passivo ai genitori o ai figli che le utilizzano come abitazione principale, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- il conduttore deve avere la residenza anagrafica nell'abitazione;
- il contratto di comodato deve essere registrato;
- il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile ceduto in comodato e non deve possedere altri immobili in Italia, con l'unica possibile eccezione dell'immobile adibito a propria abitazione principale e delle eventuali pertinenze;
- l'abitazione ceduta in comodato e quella adibita ad abitazione principale non devono essere censite nelle categorie catastali A1, A8 o A9.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha recentemente chiarito che il requisito di non possedere altri immobili in Italia, richiesto per l'applicazione dell'agevolazione, è riferito ai soli immobili ad uso abitativo. Il contribuente che oltre all'abitazione principale e alla casa data in comodato possiede anche altri immobili censiti in categorie catastali diverse da quella abitativa mantiene quindi il diritto ad applicare l'agevolazione.

Aliquota agevolata 0,5%

E' confermata per l'anno 2019 l'aliquota agevolata già prevista negli scorsi anni relativamente all'abitazione (ed alle pertinenze annesse) concessa in comodato, con contratto registrato da trasmettere entro 30 giorni dalla registrazione, ai parenti ed affini di 1° grado in linea retta che la utilizzino come abitazione principale.

Riduzione di imposta del 25%

La legge di Stabilità per il 2016 prevede che l'IMU dovuta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge n. 431 del 1998 è ridotta del 25 per cento. Rientrano tra questi contratti quelli di cui all'art. 2, comma 3, e art. 5, commi 1 e 2, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 (articolo e comma sono indicati nel contratto di locazione).

Dichiarazioni

Nei casi previsti dall'art. 13, comma 12-ter, del D.L. n. 201/2011 e, comunque, in tutti i casi in cui sono insorte variazioni che incidono sull'ammontare dell'imposta altrimenti non conoscibili dal Comune, il contribuente dovrà presentare al Comune la dichiarazione IMU sul modello ministeriale entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello di imposta (30 giugno 2019 per l'anno 2018).

Comunicazioni

Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune il diritto alle seguenti riduzioni: 1) riduzione della base imponibile IMU al 50% per le unità immobiliari (abitazione e relative pertinenze) concesse in comodato gratuito; 2) riduzione di imposta del 25% per gli immobili locati con contratto a canone concordato.

A tal fine è necessario presentare al Comune apposita comunicazione, resa nella forma di autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, sui modelli predisposti dal Comune e reperibili presso gli uffici del Servizio Tributi ovvero scaricabili sul sito istituzionale del Comune, nel quale si attesta, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti richiesti per poter usufruire delle suddette riduzioni. La comunicazione deve essere presentata entro il termine del versamento della prima rata dell'anno di imposta (16 giugno 2019 per l'anno 2018).

Si invitano i contribuenti a recarsi presso gli uffici comunali, durante gli orari di ricevimento, per ricevere ulteriori informazioni e/o assistenza.

IL SINDACO